DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA

Art. 10

Entrata in vigore e copertura finanziaria

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1994 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, e' a carico dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attivita' specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1994, non più in vigore dal 1 gennaio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica
Estremi	Legge 23 dicembre 1993, n. 548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-cura-della-fibrosi-cistica/art-10-entrata-in-vigore-e-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it